



**COMUNE DI BRESCIA**

**GIUNTA COMUNALE**

Delib. n. 475

Data 22/11/2023

OGGETTO: AREA TRANSIZIONE ECOLOGICA, AMBIENTE E MOBILITA'. SETTORE VERDE URBANO E TERRITORIALE. PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI BRESCIA - SETTORE VERDE URBANO E TERRITORIALE E LA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA - SEZIONE COMUNALE DI BRESCIA PER LA FRUIZIONE E MANUTENZIONE DEI PERCORSI E DELLE POZZE DEL PARCO DELLE COLLINE DI BRESCIA. PERIODO 2023-2027

L'anno 2023, addì ventidue del mese di Novembre alle ore 09:10 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

		PRESENTE
CASTELLETTI LAURA	Sindaca	Si
MANZONI FEDERICO	Vicesindaco	Si
BIANCHI CAMILLA	Assessora	Si
CANTONI ALESSANDRO	Assessore	Si
FENAROLI MARCO	Assessore	Si
FRATTINI ANNA	Assessora	Si
GARZA MARCO	Assessore	Si
MUCHETTI VALTER	Assessore	Si
POLI ANDREA	Assessore	Si
TIBONI MICHELA	Assessora	--

Presiede la Sindaca Laura Castelletti

Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina

## La Giunta Comunale

### Premesso:

- che l'art. 118 della Costituzione ha introdotto nell'ordinamento il principio di sussidiarietà orizzontale, il quale prevede che i Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che l'art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevede che il Comune curi gli interessi, promuova e coordini lo sviluppo della propria comunità e che svolga le proprie funzioni anche mediante attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016, è stato approvato il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani";

Dato atto che, con nota del 14.11.2023 PG n. 354222 del 15.11.2023 e nota integrativa PG n. 355821 del 16.11.2023, la Federazione Italiana della Caccia - Sezione comunale di Brescia ha presentato una proposta di collaborazione per la fruizione e manutenzione dei percorsi escursionistici del Parco delle Colline di Brescia - anni 2023/2027", finalizzata alla cura e manutenzione del sentiero delle Pozze Livio Ragnoli, alla cura e manutenzione delle pozze di abbeverata del Monte Maddalena (Colma, Bresciana, Sesia, Fontanù e Darnelli);

Atteso che, mediante la realizzazione di quanto proposto, si intende promuovere la cura dei beni comuni;

### Dato atto:

- che il soggetto proponente sopra citato può identificarsi tra i "cittadini attivi" di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) come previsto dal già citato Regolamento;
- che la proposta può essere qualificata quale patto di collaborazione presentato dai cittadini attivi, come previsto dagli artt. 5 e 10 del Regolamento sopra richiamato;
- che le attività previste nell'ambito del progetto sopra citato, come meglio specificate all'art. 1, del patto di collaborazione, risultano coerenti con le azioni e gli interventi di cui all'art. 6, comma 1 lett. b) "cura costante e continuativa" e lett. d) "gestione condivisa costante e continuativa";

Dato atto che la realizzazione delle attività/ interventi previsti nel patto non può essere in contrasto con la fruizione collettiva del bene, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 2, del citato Regolamento comunale;

Considerato che la cura condivisa e collettiva dei beni comuni, realizzata mediante il suddetto patto, può definirsi attività di rilevante utilità per la socializzazione e la promozione umana nell'ambito del territorio cittadino e può contribuire al perseguimento delle finalità proprie del Comune, così come definite dall'art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la proposta della citata Associazione, a mezzo della sottoscrizione dell'allegato patto di collaborazione;

Dato atto che il presente provvedimento, unitamente allo schema di patto di collaborazione, ai sensi dell'art. 10, comma 6, del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione di cui sopra, sarà oggetto di pubblicazione sul sito Internet del Comune di Brescia ed all'Albo pretorio online per 7 giorni, anche al fine di acquisire da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi e apporti;

Ritenuto inoltre:

- di prevedere, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione di cui sopra, il riconoscimento di un vantaggio economico di massimo € 10.000,00 (€ 2.000,00 per l'annualità 2023, 2024, , 2026 e 2027), quale rimborso spese per l'acquisto di materiali di consumo (sacchi, guanti, ecc.), attrezzature, dispositivi di protezione individuale (DPI), combustibili e quant'altro fosse necessario per la realizzazione delle attività oggetto del patto, a fronte di specifica rendicontazione annuale;
- di individuare nel dirigente Responsabile del Settore Verde urbano e territoriale il soggetto delegato alla stipula del patto di collaborazione in oggetto;

Dato atto che relativamente alla spesa derivante dal presente provvedimento sussiste la copertura finanziaria come da attestazione della Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria in data 17.11.2023

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 17.11.2023 dal Responsabile del Settore Verde urbano e territoriale e in data 17.11.2023 dalla Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000 per un più celere prosieguo degli atti conseguenti;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

- a) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di patto di collaborazione con la Federazione Italiana della Caccia - Sezione comunale di Brescia, per la fruizione e manutenzione dei percorsi escursionistici del Parco delle Colline di Brescia - anni 2023/2027", finalizzato alla cura e manutenzione del sentiero delle Pozze Livio Ragnoli, alla cura e manutenzione delle pozze di abbeverata del Monte Maddalena (Colma, Bresciana, Sesia, Fontanù e Darnelli), come da testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
- b) di dare atto che il Comune si riserva la facoltà di revocare in ogni momento il Patto, o ridurne la durata, per motivate ragioni di pubblico interesse, anche prima della sua scadenza naturale, dandone comunicazione alla citata Associazione con preavviso di almeno 30 giorni;
- c) di pubblicare lo schema di patto sul sito Internet ed all'Albo pretorio online del Comune di Brescia per 7 giorni, dando atto che sarà seguita la procedura di cui all'art. 10 del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani";
- d) di assegnare all'Associazione sopra citata un vantaggio economico di massimo € 10.000,00 (da ripartire equamente per le annualità 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027), quale forma di rimborso spese per l'acquisto di materiali di consumo (sacchi, guanti, ecc.), attrezzature, dispositivi di protezione individuale (DPI), combustibili e quant'altro fosse necessario per la realizzazione delle attività oggetto del patto, a fronte di specifica rendicontazione annuale;
- e) di imputare la spesa di € 10.000,00 come segue:

Importo €	Miss.	Progr.	Tit.	Macro agg.	Rif. Bil.	Capitolo Articolo	Pr.	Codice conto finanziario
2.000,00	09	02	1	03	2023	088370/000	PR 7061	U.1.03.02.99.999
2.000,00	09	02	1	03	2024	088370/000	PR 1914	U.1.03.02.99.999
2.000,00	09	02	1	03	2025	088370/000	PR 403	U.1.03.02.99.999
2.000,00	09	02	1	03	2026	088370/000	annotazione	U.1.03.02.99.999
2.000,00	09	02	1	03	2027	088370/000	annotazione	U.1.03.02.99.999

- f) di procedere con successivo provvedimento al consolidamento delle somme prenotate in impegni di spesa;
- g) di dare inoltre atto che il patto in oggetto avrà durata sino al 31.12.2027 e potrà essere rinnovato previo nuovo accordo espresso tra le parti;

- h) di individuare nel dirigente Responsabile del Settore Verde urbano e territoriale, la persona delegata alla stipula del patto di collaborazione in oggetto;
- i) di disporre la pubblicazione del presente atto nella sez. Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- j) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
- k) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale.

## **PATTO DI COLLABORAZIONE**

tra il Comune di Brescia - Settore Verde urbano e territoriale - e la Federazione italiana della caccia - Sezione comunale di Brescia per la fruizione e manutenzione dei percorsi e delle pozze del Parco

**tra**

### **COMUNE DI BRESCIA**

(di seguito anche "Ente" e/ o "Comune"), nella persona del dott. Agr. Graziano Lazzaroni, non in proprio ma in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Verde urbano e territoriale nonché Responsabile Unico del Procedimento, domiciliato per le funzioni presso la sede comunale di Piazza della Loggia n. 1, Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00761890177

**e**

### **FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA - SEZIONE COMUNALE DI BRESCIA**

(di seguito anche "Federercaccia/Attuatore/Soggetto attuatore"), rappresentata dal presidente \*\*\*\*\* domiciliato per le funzioni presso la sede in Brescia \*\*\*\*\*  
Codice fiscale \*\*\*\*\* e Partita I.V.A.: \*\*\*\*\*

#### **Premesso che:**

- l'art. 118 della Costituzione ha introdotto nel nostro ordinamento il principio di sussidiarietà orizzontale, il quale prevede che i Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- l'art 3 del d.lgs. n. 267/2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevede che il Comune curi gli interessi, promuova e coordini lo sviluppo della propria comunità e che svolga le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016, è stato approvato il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", che disciplina le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, avviata per iniziativa dei cittadini, singoli o associati, o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale;

- per mantenere e valorizzare la fruizione del Parco è necessario mantenere in buone condizioni gli itinerari dello stesso che sono ufficialmente individuati dalla cartografia del Parco;
- con nota PG n. 354222 del 15/11/2023 e successiva integrazione PG n. 355821 del 16.11.2023 la Federazione italiana della caccia - sezione comunale di Brescia ha presentato una proposta di collaborazione finalizzata ad interventi di manutenzione dei percorsi del parco;
- la Federcaccia, ha presentato una proposta di collaborazione relativa a "Fruizione e manutenzione dei percorsi escursionistici del Parco delle Colline di Brescia - anni 2023/2027", finalizzata alla cura e manutenzione del sentiero delle Pozze Livio Ragnoli, alla cura e manutenzione delle pozze di abbeverata del Monte Maddalena (Colma, Bresciana, Sesia, Fontanù e Darnelli);
- il soggetto proponente sopra citato può identificarsi tra i "cittadini attivi" di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), nella sua qualità di Soggetto attuatore, come previsto dal Regolamento comunale sopra richiamato;
- il progetto sopra richiamato può essere qualificato quale proposta di collaborazione presentata dai cittadini attivi, come previsto dall'art. 10 del suddetto Regolamento comunale, da attuare mediante la predisposizione e la sottoscrizione di un patto di collaborazione, ai sensi dell'art. 5 del suddetto Regolamento comunale;
- il Comune di Brescia è Comune Capofila del Parco Locale di Interesse sovra comunale delle Colline di Brescia, in forza della Convenzione firmata in data 08.07.2021 Rep. N. 1195 tra i Comuni di Brescia, Bovezzo, Cellatica, Collebeato, Rezzato e Rodengo Saiano;
- la convenzione prevede che il Parco provveda alla gestione e manutenzione del territorio, in particolare delle aree pubbliche e di uso pubblico, nonché degli itinerari;
- tra i compiti del Parco delle Colline rientrano quelli di ottimizzazione dell'uso del territorio;
- l'attività di cura dei sentieri e delle aree individuate del Parco delle Colline esercitata dalla Federcaccia consentirà di migliorare l'utilizzo collettivo da parte dei cittadini in condizioni di maggiore sicurezza, per attività di escursionismo nonché attività ricreative;

**Tutto ciò premesso**

Tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1 - Oggetto, obiettivi ed azioni del Patto di Collaborazione**

1. Il presente patto definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune di Brescia, Settore Verde urbano e territoriale e la Federazione italiana della caccia - Sezione comunale di Brescia, costituiti dai soggetti sopra indicati, per incrementare la fruibilità dei percorsi escursionistici del Parco delle Colline di Brescia, a mezzo della cura, manutenzione ordinaria e pulizia del sentiero delle Pozze Livio Ragnoli ed alla cura e manutenzione delle pozze di abbeverata del Monte Maddalena (Colma, Bresciana, Sesia, Fontanù e Darnelli);
2. Le attività dovranno svolgersi attraverso una programmazione dei singoli interventi da condividere, sia nelle tempistiche che nelle modalità operative, con l'Ente e richiedendo le relative autorizzazioni ove necessarie. Le azioni di cura e manutenzione consisteranno nelle attività indicate al punto 2 dell'art. 3.
3. L'elenco delle attività potrà essere integrato o modificato, previo accordo tra le parti, per motivate esigenze di pubblico interesse individuate dall'Ente o a seguito di proposta da parte dell'Attuatore. In ogni caso tale attività non si sostituisce alle ordinarie attività lavorative delle ditte che, per conto del Comune di Brescia, si occupano della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni comuni urbani, ma costituisce attività complementare e migliorativa.
4. L'autorizzazione non è cedibile ed il terreno non può essere utilizzato ad un uso diverso da quello indicato nel presente atto.

#### **Art. 2 - Durata della collaborazione, cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa**

1. Il presente patto di collaborazione avrà una durata per gli anni 2023-2027, con possibilità di rinnovo per un periodo diverso, da stabilire previo nuovo accordo tra le parti. In tal caso il rinnovo potrà avvenire attraverso uno scambio di comunicazioni scritte tra le parti a mezzo posta elettronica certificata. È vietato il rinnovo tacito del Patto.
2. È onere del soggetto attuatore dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative



e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.

3. In qualsiasi caso di interruzione anticipata del presente Patto, l'Attuatore si impegna a dare l'assistenza che l'Ente potrà richiedere per operare un ordinato passaggio di consegne.
4. L'Ente si riserva la facoltà di revocare in ogni momento il presente Patto per motivate ragioni di pubblico interesse, anche prima della sua scadenza naturale, dandone comunicazione all'Attuatore con preavviso di almeno 30 giorni.
5. Costituiscono in ogni caso cause di cessazione anticipata del presente Patto:
  - a) l'inosservanza delle clausole di cui al presente Patto e comunque della disciplina contenuta nel "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 78 del 28.7.2016;
  - b) la cura e la gestione delle attività da parte di soggetto attuatore diverso rispetto a quello firmatario del presente Patto.
6. Parimenti il soggetto attuatore ha facoltà di recedere dal presente Patto previo preavviso di almeno 30 giorni.
7. Al termine della collaborazione, qualsiasi sia l'ipotesi per cui essa avvenga (scadenza naturale, interruzione, revoca, cessazione anticipata, recesso), per l'attività eseguita, il soggetto attuatore non potrà richiedere alcun rimborso, rivalsa o richiesta di indennizzo al di fuori del vantaggio economico riconosciuto ai sensi del successivo art. 3, comma 2, lettera c).
8. L'eventuale collaborazione e/o partecipazione alla realizzazione delle attività previste nel Progetto, da parte di altre associazioni, deve essere previamente comunicata e autorizzata dall'Amministrazione comunale. Le predette associazioni, così come singole cittadine e singoli cittadini, potranno essere esclusi dalla partecipazione al Patto:
  - a) per l'inosservanza delle clausole di cui al presente Patto;
  - b) per l'inosservanza della disciplina contenuta nel Regolamento comunale sopra richiamato;

- c) qualora incorrano in una qualunque ipotesi prevista dalla legge ostativa alla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, qualora non posseggano i requisiti di moralità ed affidabilità, qualora abbiano riportato condanne penali o siano destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.

### **Art. 3 - Modalità d'azione, reciproci compiti e impegni**

1. Le parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del Patto, conformando la propria attività ai principi di sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, con particolare attenzione alla fruibilità in sicurezza dell'area verde.
2. Nello specifico, al fine di perseguire l'obiettivo di cura, manutenzione delle aree, la Federcaccia:
  - a) provvede alla manutenzione ordinaria mediante regolari sfalci (almeno due all'anno) della vegetazione erbacea/arbustiva/arborea invadente i percorsi o alla ordinaria sistemazione del fondo del sentiero denominato: *sentiero delle Pozze Livio Ragnoli* ed alla manutenzione della segnaletica orizzontale;
  - b) provvede alla cura e manutenzione di elementi caratterizzanti il territorio rurale del parco, quali le 5 pozze di abbeverata del Monte Maddalena denominate *pozza Bresciana, pozza della Colma, pozza del Fontanù, pozza della Sesia e pozza dei Darnelli*;
  - c) segnala al Comune eventuali criticità strutturali dei percorsi, dissesti, necessità di protezioni, usi impropri degli stessi, assenza di cartellonistica, ecc;
  - d) durante le attività di manutenzione promuove il rispetto della natura e i conseguenti comportamenti da tenere nella frequentazione delle aree naturali;
  - e) coordina con il Comune le azioni per evitare e prevenire le eventuali interferenze tra le proprie attività e le lavorazioni di manutenzione del parco.
- 3 Il Comune collaborerà mediante:

- a) il supporto tecnico con l'individuazione di un dipendente del Comune cui riferirsi per concordare gli interventi;
- b) l'intervento con ditte specializzate nella manutenzione straordinaria di tratti di sentiero segnalate dall'Attuatore;
- c) riconoscimento alla Federcaccia di un rimborso spese di complessivi € 10.000,00 (€ 2.000,00 per l'annualità 2023, € 2.000,00 per l'annualità 2024, € 2.000,00 per l'annualità 2025, € 2.000,00 per l'annualità 2026 e € 2.000,00 per l'annualità 2027), da corrispondere a consuntivo, previa presentazione, con cadenza annuale, di idonea documentazione fiscale attestante l'avvenuta spesa, per l'acquisto di materiali, attrezzature, dispositivi di protezione individuale (DPI), combustibili e quant'altro fosse necessario per la realizzazione delle attività oggetto del patto.

#### **Art. 4 - Modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani**

Il patto si pone l'obiettivo di valorizzare e gestire l'attività di cura delle aree del Parco delle Colline per consentirne di migliorare l'utilizzo collettivo da parte dei cittadini in condizioni di maggiore sicurezza, per attività di escursionismo nonché quelle ricreative.

#### **Art. 5 - Strumenti di coordinamento**

Per garantire il necessario coordinamento e monitoraggio dello stato di attuazione del Patto, l'Attuatore individuerà al proprio interno un unico referente (supervisore) ed un eventuale sostituto, che si interfacerà con l'Ente. In capo al supervisore sussiste l'obbligo di verificare il rispetto degli oneri legati alla sicurezza dei propri operatori nell'esercizio delle attività previste dal presente Patto.

#### **Art. 6 - Responsabilità, danni e garanzie**

1. La Federcaccia risponde degli eventuali danni cagionati, per dolo o colpa, a persone o cose nell'esercizio della propria attività. L'Ente è sollevato da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
2. Contestualmente alla sottoscrizione del presente Patto e prima dell'avvio del servizio, l'Attuatore, a propria cura e spese, dovrà presentare apposita copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività oggetto del presente Patto, in

conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza rispetto alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

3. La Federcaccia garantisce che agli operatori vengano forniti i necessari dispositivi individuali di prevenzione (DPI) e rimane responsabile per la loro incolumità. Gli operatori individuati dall'Attuatore sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale (DPI) che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
4. La Federcaccia che presta la propria attività di collaborazione, se previsto, è da considerare "*datori di lavoro*" ai fini degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. A carico di detta organizzazione sono posti gli adempimenti e gli obblighi assicurativi Inail.
5. In considerazione della natura del presente Patto di collaborazione ed in considerazione del fatto che lo stesso viene sottoscritto a titolo gratuito, non si rende necessaria la costituzione di apposita polizza fideiussoria a garanzia del servizio svolto.
6. La Federcaccia, nello svolgimento della sua attività, dovrà utilizzare materiali completamente biodegradabili e non pericolosi per la fauna.
7. Lo svolgimento di gare ufficiali dovrà essere segnalato al Settore Verde urbano e territoriale ed al Settore Polizia locale.

Fermo restando quanto sopra in merito all'utilizzo dell'area, la stessa non potrà essere interdetta dall'Attuatore ai cittadini poiché, compatibilmente con l'uso sportivo e la sicurezza, resta di norma liberamente attraversabile ed utilizzabile.

#### **Art. 7 - Pubblicità, monitoraggio e rendicontazione**

1. Dopo l'approvazione del presente Patto da parte della Giunta comunale, allo stesso sarà data pubblicità attraverso la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Brescia per 7 (sette) giorni ed all'albo pretorio online anche al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti, come

disciplinato all'art. 10 del Regolamento comunale sopra richiamato.

2. Sarà data pubblicità del patto a mezzo di idoneo strumento divulgativo (conferenza stampa, comunicato ecc.).
3. Con cadenza annuale, in sede di rendicontazione delle spese, la Federcaccia dovrà produrre e trasmettere all'Ente un report riguardante le attività manutentive eseguite nel corso dell'anno e le risorse umane impiegate con relativa rendicontazione contabile delle spese sostenute e richieste a rimborso.
4. Durante l'intera durata di vigenza del presente Patto, l'Ente verificherà la correttezza delle attività previste ed eseguite nell'ambito del presente accordo.

#### **Art. 8 - Controversie**

Nel caso di insorgenza di eventuali controversie derivanti dalla interpretazione o esecuzione del presente Patto, le Parti si impegnano a prediligere la composizione bonaria delle stesse, attraverso forme di conciliazione con il Dirigente Responsabile del Settore Verde urbano e territoriale.

Nel caso in cui non sia possibile giungere ad una composizione bonaria delle controversie, le Parti eleggono come unico Foro competente quello di Brescia.

#### **Art. 9 - Modifiche agli interventi concordati**

Eventuali modifiche agli interventi o alle modalità di esecuzione degli stessi dovranno essere preventivamente condivise con il Settore Verde urbano e territoriale che li autorizzerà con nota scritta.

#### **Art. 10 - Conclusione anticipata e penali**

1. Nel caso in cui la Federcaccia e/o il Comune concludessero anticipatamente il presente accordo di adesione nulla avranno da pretendere reciprocamente in merito alla valorizzazione dei lavori eseguiti o all'uso concesso.
2. Stante l'inesistenza di danni, anche in caso di parziale esecuzione delle attività, non sono previste penali.

#### **Art. 11 - Trattamento dei dati e informativa Privacy**

Nell'ambito dell'esecuzione del presente Patto, le Parti provvedono al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE

679/2016 e del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Nello specifico si informa che:

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n.1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Direttore generale - dato di contatto [protocollogenerale@pec.comune.brescia.it](mailto:protocollogenerale@pec.comune.brescia.it) ;
- dato di contatto del responsabile della protezione dei dati [RPD@comune.brescia.it](mailto:RPD@comune.brescia.it) ;
- il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la LTA Srl con sede a Roma in Via della Conciliazione n.10;
- i dati sono trattati per le finalità istituzionali del Comune di Brescia;
- i dati personali trattati sono raccolti presso l'interessato e presso soggetti terzi;
- il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri;
- Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un contratto;
- il trattamento dei dati è necessario per adempiere ad un obbligo legale;
- in relazione a specifiche situazioni in cui non si verificano le predette condizioni, l'interessato presta il consenso al trattamento dei dati;
- il trattamento dei dati è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale;
- in relazione a specifiche situazioni in cui non si verificano le predette condizioni, l'interessato presta il consenso al trattamento dei dati;
- gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori e necessari per l'avvio e la conclusione dei procedimenti amministrativi;
- il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici;

- il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali.

Vengono trattate le seguenti categorie di dati:

- categoria: dati identificativi delle persone (es: nome, cognome, data e luogo di nascita, CF);  
finalità: gestione del personale/rapporti contrattuali/protocolli d'intesa/patti di collaborazione;
- categoria: dati bancari/patrimoniali/finanziari/economici;  
finalità: gestione del personale/rapporti contrattuali/protocolli d'intesa/patti di collaborazione;
- i dati trattati possono essere trasmessi alle seguenti categorie di soggetti: Anac, Osservatorio Regionale, Regione Lombardia, Agenzia delle Entrate, Provincia e Uffici giudiziari;
- non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) che comportino l'adozione di decisioni sulle persone, nemmeno la profilazione, fatto salvo l'utilizzo dei cookies come specificato all'interno del sito internet del Comune;
- la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti e, comunque, al fine di poter erogare i servizi istituzionali e di poter avviare e concludere i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa;
- i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione;
- il mancato conferimento dei dati al Comune, il rifiuto a rispondere o la mancata acquisizione:
  - può comportare l'impossibilità al compimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo interessato ed all'erogazione del servizio;
  - può comportare il rigetto dell'istanza presentata;
- il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi;
- il contraente ha il diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla cancellazione (ove i dati non siano corretti), alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi

ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della privacy, alla portabilità dei dati entro i limiti ed alle condizioni specificate nel capo III del Reg. UE 2016/679;

- la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa, tenendo conto della tutela della riservatezza delle persone.

#### **Art. 12 - Oneri fiscali e di registrazione**

1. Il presente Patto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, all. b), dell'art. 27-bis.
2. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

#### **Art. 13 - Disposizioni conclusive**

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Graziano Lazzaroni dirigente Responsabile del Settore Verde urbano e territoriale del Comune di Brescia.
2. Il presente Patto di collaborazione non ha finalità di lucro; l'attività svolta dal soggetto attuatore non comporta in alcun modo la costituzione di rapporto di lavoro con il Comune né di committenza dal Comune al soggetto attuatore.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Patto, si rimanda al "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016 ed alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve.

**N. 3 allegati: cartografia, ortofoto e open street maps del sentiero delle Pozze Livio Ragnoli.**

Brescia, li.....

**Per il Comune di Brescia**

Il Responsabile del Settore Verde urbano e territoriale

---



**Per la Federazione italiana della caccia - Sezione comunale di  
Brescia.**

Il Presidente

*Sig.* \*\*\*\*\*

---